

di Astolfo Di Amato

Il Garantista, 15 settembre 2015

Grillo è stato condannato, dal tribunale di Ascoli Piceno, ad un anno di reclusione, senza sospensione condizionale della pena, per il reato di diffamazione aggravata. Gli è stato, in particolare, contestato, secondo quanto riferiscono le agenzie di stampa, di aver fatto, durante la campagna per il referendum sul nucleare, la seguente affermazione: "Vi invito a non pagare più il canone, io non lo pago più, perché non puoi permettere ad un ingegnere dei materiali, nemmeno del nucleare, parlo di Battaglia, un consulente delle multinazionali, di andare in televisione e dire, con nonchalance, che a Chernobyl non è morto nessuno. Io ti prendo a calci nel c.o e ti sbatto fuori dalla televisione, ti denuncio e ti mando in galera". L'affermazione di Grillo era riferita ad un intervento dell'ingegner Battaglia nella trasmissione televisiva Annozero, condotta da Santoro.

Sulla circostanza che la frase incriminata abbia un chiaro contenuto offensivo e diffamatorio, nei riguardi di Battaglia, non possono esservi dubbi. La frase di Grillo, difatti, non si limita affatto ad una critica di quelle che sarebbero state le affermazioni di Battaglia, ma giunge a denigrare la persona in modo violentemente offensivo. In questo senso, la sentenza del tribunale di Ascoli appare perfettamente in linea con i canoni elaborati da una giurisprudenza consolidata sui limiti che possono consentire un legittimo esercizio del diritto di critica.

Vi è, peraltro, un versante della decisione che, sia pure senza ancora conoscere le motivazioni, lascia perplessi. Ed è il seguente. Trasmissioni televisive come Annozero, e come tanti altri talk show televisivi che a quel format si sono ispirati, sono caratterizzate da una dialettica che spesso trascende nei toni e che sostituisce frequentemente l'aggressione verbale alla pacata esposizione delle proprie ragioni. La cifra caratterizzante di tali trasmissioni è, perciò, un dibattito fatto di critiche aspre, portate avanti con espressioni molto colorite in cui è spesso

difficile rinvenire una analisi obiettiva dei contenuti discussi.

La partigianeria portata avanti ad oltranza rappresenta, e ancora più rappresentava all'epoca della trasmissione Annozero, un elemento fondamentale del successo di quel tipo di dibattito televisivo. La questione che, allora, si pone è se la virulenza delle espressioni attribuite a Grillo vada parametrata o no al tono urlato e aggressivo che complessivamente segna di frequente le trasmissioni quale quella nella quale è intervenuto Battaglia. Difatti, se il parametro deve essere costituito dal tono generale della trasmissione televisiva, possono sorgere dei dubbi sulla effettiva illiceità della condotta di Grillo.

Al riguardo diventa giocoforza osservare che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto pienamente legittimo l'uso di espressioni offensive nell'ambito del dibattito politico e sindacale, proprio in considerazione del tono acceso che di regola caratterizza tale tipo di dibattito. Così, secondo la giurisprudenza, è alla stregua del tono che caratterizza un certo tipo di dibattito che va valutata l'offensività o no delle espressioni usate. Se tale criterio dovesse essere ritenuto applicabile anche ai talk show televisivi caratterizzati da una dialettica aggressiva e violenta, verrebbero meno le possibili ragioni a sostegno della condanna di Grillo.